

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4494 del 15/11/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA LAC S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI OGGETTI IN MATERIA PLASTICA, IMBALLAGGI FLESSIBILI PER ALIMENTI E SIMILARI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA ANSALDI N. 11.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4624 del 15/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA LAC S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI OGGETTI IN MATERIA PLASTICA, IMBALLAGGI FLESSIBILI PER ALIMENTI E SIMILARI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA ANSALDI N. 11.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta LAC S.R.L., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 01/09/2016, prot. n° 72198 (acquisita agli atti il 02/09/2016 con prot. n° 9386), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione e commercio di oggetti in materia plastica, imballaggi flessibili per alimenti e similari" svolta nello stabilimento in oggetto;

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- a) le acque reflue industriali di raffreddamento (degli impianti utilizzati per le lavorazioni) recapitano in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento;
- b) lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato autorizzato dal Comune di Piacenza con atto del 06/06/2013, P.G. N° 44664;
- c) la ditta risulta in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n.1801 del 03.09.2012 (nell'ambito dell'Atto Autorizzatorio Finale prot. n. 64936 del 27/9/2012 adottato dal SUAP del Comune di Piacenza), rispetto alla quale la Ditta stessa ha dichiarato che si tratta di un *"...proseguimento senza modifiche..."*;
- d) per quanto attiene l'impatto acustico, nell'istanza la Ditta ha dichiarato che si tratta di un *"...proseguimento senza modifiche..."*;

ACQUISITA la Determinazione Dirigenziale n° 1407 del 19/10/2016 del Comune di Piacenza trasmessa con nota del 20/10/2016, prot. n° 91860 (acquisita agli atti il 20/06/2016 con prot. n° PGPC/2016/11586), inerente lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le emissioni in atmosfera e la valutazione di impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta LAC S.R.L. per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), via Ansaldo n° 11;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **LAC S.R.L.** (C. FISC. 00125180331) - avente sede legale in Comune di Piacenza, Via Emilia Parmense n° 198/A - per l'attività di "produzione e commercio di oggetti in materia plastica, imballaggi flessibili per alimenti e similari" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Ansaldo n° 11 Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E2 PROCESSO DI ASCIUGAMENTO, STAMPA E ACCOPPIAMENTO

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza massima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili non metanici (espressi come Ctot)	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

EMISSIONE E3 CENTRALE TERMICA PER RISCALDAMENTO OLIO DIATERMICO – ALIMENTATA A METANO

Portata massima	2300 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza massima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) il combustibile utilizzato deve rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
 - b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per l'emissione E3 il gestore può non effettuare autocontrolli a tale emissione essendo utilizzato come combustibile solo metano;
 - c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
 - d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo**;
 - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - f) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore all'emissione E2 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - h) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - limite emissione annua totale di COV 20000 Kg/a;
 - limite emissione diffusa di COV: 20% dell'input di solvente;
 - i) ogni variazione nell'impiego di materie prime deve essere preventivamente comunicata, unitamente alle schede di sicurezza delle stesse al Comune di Piacenza ed all'Arpae di Piacenza;
 - j) i consumi mensili dei prodotti contenenti COV, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
 - k) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere trasmessa all'Arpae di Piacenza:
 - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti deve essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/06;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato nella planimetria allegata all'istanza di AUA) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;;

4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - d) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo che:**
- qualsiasi rifiuto proveniente dalla manutenzione/pulizia delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella pubblica fognatura;
6. **di dare atto che:**
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura richiamate nelle premesse del presente atto;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.